

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 34-3543

D.g.r. 50 - 6968 del 23 dicembre 2013 - Stralcio di Piano per la mobilità' - Proroga dei termini per l'attuazione del paragrafo 2.1.1 relativo alla riduzione delle emissioni dei veicoli del trasporto pubblico locale.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco:

La D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ex articoli 7, 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità) ha definito una serie di azioni di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla Unione Europea.

Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale disciplinati al paragrafo 2.1.1, tale provvedimento stabiliva che, dal 1° ottobre 2010, fosse definitivamente vietata la circolazione per tutti i mezzi diesel PRE EURO ed EURO 0, nonché per quelli diesel EURO I, EURO II, EURO III ed EURO IV non dotati di sistemi di contenimento del particolato.

Per sostenere e sviluppare il trasporto collettivo il suddetto provvedimento prevedeva, tra l'altro, un programma di rinnovamento del parco degli autobus utilizzati nel trasporto pubblico locale attraverso la sostituzione dei mezzi obsoleti con veicoli a basso impatto ambientale e, parallelamente, fissava l'obbligo di migliorare le emissioni di polveri dei mezzi con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.

Tale intervento fu individuato tra i progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo tra Regione Piemonte, Comune di Torino e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 ottobre 2006 recante il "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani", venne approvato con D.G.R. n. 60-8120 del 28 gennaio 2008 e sottoscritto in data 31 gennaio 2008. Tra i progetti approvati e finanziati dall'accordo vi fu quello per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento del particolato sui mezzi omologati EURO II, a seguire su quelli omologati EURO III ed Euro IV e, solo successivamente, sui mezzi omologati EURO I rimasti in uso per i servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte a valle della realizzazione dell'intervento di rinnovo del Parco Autobus circolante. Nell'ambito di ogni categoria di omologazione, inoltre, venne data priorità ai mezzi di trasporto urbano, suburbano ed infine interurbano, salvaguardando il principio della massima distribuzione territoriale dell'intervento; per la realizzazione di tale intervento venne incaricato il Gruppo Torinese Trasporti, a cui vennero trasferiti i finanziamenti necessari per la realizzazione della gara d'appalto per la fornitura e l'installazione dei filtri per tutto il parco autobus piemontese.

Con D.G.R. n. 30-3124 del 12 giugno 2006 (Criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento destinato ad investimenti a favore della riduzione delle emissioni di polveri nel trasporto pubblico locale), modificata con D.G.R. n. 32-11522, furono trasferite al Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) le risorse per avviare la gara pubblica d'appalto per la fornitura, l'installazione e la manutenzione totale per la vita utile dei dispositivi per l'abbattimento del particolato dei mezzi di trasporto pubblico locale alimentati a gasolio, utilizzati su tutto il territorio piemontese, previa acquisizione di specifico mandato.

Per quanto riguarda gli autobus con omologazione Euro II, inizialmente il numero di mezzi da dotare di FAP doveva essere di 880 unità, poi per effetto dell'acquisto di alcuni bus usati da parte delle aziende, il numero di autobus a cui è stato applicato il FAP diventò 988 unità al 31/10/2014, termine ultimo in cui chi voleva dotare il proprio mezzo Euro II di tale filtro, poteva farlo a spese della Regione Piemonte.

Nel corso del 2014 GTT, realizzò uno studio sull'installazione dei FAP sui bus con omologazione Euro III e IV, dove appariva chiaramente che a fronte di una riduzione modesta delle emissioni di polveri sottili si registrava un significativo aumento dei consumi e della manutenzione. Per tale motivo Regione Piemonte, in accordo con il MATTM che cofinanziava l'iniziativa, decise di limitare l'installazione ai bus Euro II, chiedendo la rimodulazione delle risorse residue su un altro progetto dell'accordo.

Parallelamente alle suddette iniziative, con D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 (Linee guida per l'attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente compatibili impiegati nel trasporto pubblico di competenza della Regione Piemonte), venne dato mandato alla Società di Committenza Regionale (S.C.R. s.p.a.) di espletare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta di contraenti di più accordi-quadro finalizzati alla fornitura delle diverse tipologie di mezzi necessarie a sostituire tutti gli autobus EURO 0 ed EURO I.

Considerata la necessità di provvedere sollecitamente alla sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti, in particolare di quelli omologati fino all'EURO 0, con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 (Piano di investimenti del trasporto pubblico locale su gomma in Piemonte per l'anno 2011 - Criteri generali e modalità di contribuzione per il rinnovo del parco rotabile impiegato nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Revoca parziale della D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009), la procedura centralizzata fu sostituita da un piano di investimenti effettuati direttamente dagli operatori del settore, in cui la Regione partecipava mediante il riconoscimento di contributi in conto capitale nel limite del 60% del costo del mezzo. Per la sostituzione dei veicoli omologati EURO 0, tale deliberazione prevedeva l'utilizzo di risorse regionali appositamente stanziare dal bilancio regionale di previsione per l'anno 2011 e di parte delle risorse della Legge Finanziaria dello Stato 2007, viceversa, per la sostituzione dei veicoli omologati EURO 1, la stessa prevedeva l'utilizzo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS 2007 - 2013), il cui Programma Attuativo Regionale (PAR) è stato adottato con D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, aggiornato con D.G.R. n. 49-11971 del 4 agosto 2009.

Con determinazione dirigenziale n. 307 del 15 dicembre 2011, il Dirigente del Settore Servizi di Trasporto pubblico della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica provvide al riparto e all'assegnazione, alle Aziende e Enti di trasporto, delle risorse appositamente stanziare dal bilancio regionale di previsione per l'anno 2011 e di parte delle risorse della Legge Finanziaria dello Stato 2007. A fronte di tale riparto, nell'anno 2012 si diede avvio alle procedure di gara per la sostituzione dei mezzi con omologazione EURO 0 o precedenti, ma a causa delle difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi per l'acquisto dei mezzi, l'intervento di sostituzione non venne completato.

Nel frattempo, nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, con decreto 8 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), furono adottati i *Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada*. Tali criteri stabilivano che, a partire dal 1 gennaio 2014 i livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli oggetto di gare pubbliche d'appalto

dovevano essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall'Allegato I del Regolamento n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI).

Tali circostanze comportarono una revisione del piano di investimenti per consentire alle Aziende ed Enti gestori di servizi di trasporto pubblico locale di adeguarsi ai nuovi standard ambientali richiesti;

considerata la tempistica sul fronte della sostituzione dei veicoli obsoleti con veicoli a basso impatto ambientale, nonché il ritardo accumulato sul fronte dell'intervento di riduzione delle emissioni di polveri dei mezzi con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione, con D.G.R. n. 58-5180 del 28 dicembre 2012 e successivamente con D.G.R. n. 50-6968 del 23 dicembre 2013, il termine relativo al divieto di circolazione di tutti i mezzi per il trasporto pubblico locale Diesel EURO I, EURO II, EURO III ed EURO IV non dotati di sistemi di contenimento del particolato, inizialmente fissato al 1° ottobre 2010, venne posticipato al 30 giugno 2016;

tenuto conto che, sulla base dello studio realizzato dal Gruppo Torinese Trasporti e in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva cofinanziato l'iniziativa, non verranno installati dei sistemi per la riduzione delle emissioni di polveri sui mezzi omologati EURO III e EURO IV;

visti i tempi previsti per la completa sostituzione dei mezzi diesel con omologazione EURO 0 e EURO I;

tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006;

vista la D.G.R. n. 60-8120 del 28 gennaio 2008;

vista la D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009;

vista la D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011;

vista la D.G.R. n. 58-5180 del 28 dicembre 2012;

vista la D.G.R. n. 50-6968 del 23 dicembre 2013;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, di disporre:

1. la cancellazione del divieto di circolazione dal 01/01/2017 per i mezzi per il trasporto pubblico locale diesel con omologazione EURO III ed EURO IV, privi di sistemi per il contenimento del particolato.
2. la libera circolazione per tutti i mezzi per il trasporto pubblico locale diesel EURO I e EURO II non dotati di fino al 31/12/2016.
3. Fino al 31 dicembre 2017 viene riconosciuta la possibilità di circolazione per i mezzi destinati alle attività di trasporto pubblico locale con omologazione Euro 1 ed Euro 2 privi di sistemi per il contenimento del particolato, mantenuti come scorta ed utilizzati in sostituzione temporanea di mezzi con omologazione Euro 1 ed Euro 2 dotati di FAP o di categoria emissiva superiore, per il periodo strettamente limitato al ripristino del mezzo sostituito o per necessità di potenziamento determinate da situazioni di emergenza, limitatamente al tempo strettamente necessario alla regolarizzazione delle situazioni che ne hanno determinato la necessità di utilizzo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché dell'art. 12 D.Lgs. n. 33/2013 .

(omissis)